



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di Lavoro e di previdenza ed assistenza

Composta dai sig.ri Magistrati:

Dott. Anna Maria Beneduce	Presidente rel.
Dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere
Dott. Lucilla Nigro	Giudice ausiliario

all'esito della trattazione scritta ex decreto legge n. 2/2021 che all'art. 1, a modifica dell'art. 1 del DL n. 19/2020 convertito in legge 35/2020, ha prorogato al 30.04.2021 lo stato di emergenza e della successiva camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1-03-2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1522/2017 R.G. sezione lavoro, vertente

TRA

INPS + SCCI in persona del legale rappr.te p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Tellone e I. De Benedictis c/o i quali elettivamente domiciliano in Napoli;

Appellanti

E

GOLIA CLAUDIA rappresentata e difesa dall'Avv. R. Artellino c/o la quale elettivamente domicilia;

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 26.01.2017 parte ricorrente, odierno appellato, avvocato iscritto all'Ordine di Napoli, ha convenuto in giudizio davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord l'I.N.P.S. esponendo di avere ricevuto, in data 1.07.2015, nota raccomandata con la quale l'istituto lo informava di avere calcolato di ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti alla Gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per l'anno 2009 (Unico 2010), nel quale aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni; di essere stato quindi invitato al versamento dell'importo di € 2.978,02 somma comprensiva di sanzioni.

Tanto premesso, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa; ha dedotto la circostanza di essere iscritto all'albo professionale degli avvocati di Napoli e di essere tenuto al versamento dei contributi previdenziali tanto soggettivi quanto integrativi unicamente alla Cassa Forense e deducendo quindi che, in base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 18 comma 12° del d.l. n. 98 del 2011, non era consentita la iscrizione alla Gestione Separata.

Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. eccependo l'interruzione della prescrizione, comunque non decorsa e la fondatezza della propria pretesa, così richiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio la causa è stata decisa con la sentenza n. 994/2017 del 29.03.2017 che, accoglieva la domanda dichiarando la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata disposta dall'Inps con decorrenza 1.01.2009 e conseguentemente non dovuta la relativa contribuzione, spese compensate.

L'I.N.P.S. ha interposto appello avverso la predetta sentenza rilevando la erroneità della sentenza e la infondatezza della eccezione di prescrizione alla luce delle sentenze della Suprema Corte n. 6677/2019 e 7884/2019 che avevano posto in rilievo la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 c.c. per omessa compilazione del quadro RR.

Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita Golia Claudia chiedendo il rigetto del gravame dell'I.N.P.S.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

Quanto al merito della questione sottoposta alla disamina della Corte, si rileva che la Corte di Cassazione ha stabilito, con un orientamento che si può considerare ormai consolidato, che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, pur svolgendo attività libero-professionale, non avessero – secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione – l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versavano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non seguiva la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, fossero tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'I.N.P.S., in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini

dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Invero, appare opportuno chiarire che detta questione è stata risolta, non solo con riferimento alla categoria degli avvocati, ma anche con riguardo a diverse ulteriori tipologie di professionisti che svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.

Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull'affermazione o sulla negazione della permeabilità del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l'esercizio della professione da qua non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista.

Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l'I.N.P.S. ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza; dall'altro il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali.

Appare opportuno ricordare, con riguardo al caso di specie, che per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorre due requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità.

Non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo qualificabile come occasionale, pur rimanendo iscritti all'albo professionale.

Infatti, l'obbligo di iscriversi alla Cassa forense, con conseguente obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei delegati della Cassa, conseguiva al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto e di un volume di affari (desumibile dall'I.V.A. prodotta) superiore ai limiti determinati, anno per anno, dallo stesso Comitato dei delegati.

Come è noto, la Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240/2010, a proposito dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, aveva avuto modo di affermare che:

- con la creazione della Gestione separata si era inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione;
- la caratteristica della norma, che si evince dal testo, era l'aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori ma due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui al

secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti diversi rispetto alle altre (la Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le Gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta;

- diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella Gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore scoperto sotto il profilo previdenziale, i conferimenti alla Gestione separata hanno piuttosto il carattere di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di fare cassa e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro;

- la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;

- la compatibilità della doppia iscrizione è testualmente prevista dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997 laddove, all'interno della Gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono; dunque le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la Gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè:

- a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza; b) mancanza di un

- minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'A.G.O., anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. l'art. 6, comma 7, della legge n. 415/1991); c); negazione del principio dell'attività prevalente;

- nella Gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rimando l'art. 2, comma 30, della legge n. 335/1995, ossia il d.m. 24 novembre 1995 ed il successivo d.m. n. 281/1996, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni I.N.P.S. artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione A.G.O. dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta; - la regola generale è quindi che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo un'attività diversa. Inoltre, ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla

base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.

Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite può aggiungersi che la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla Gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione.

Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati, ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie.

Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003 in caso di occasionalità.

Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo.

Sono, dunque, lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dal ridetto art. 38 Cost.

Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della tesi avallata dall'appellata secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 convertito con la legge n. 111/2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.

La risposta non può che essere negativa proprio in quanto, come notato, la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.

In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.

Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.

Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs n. 509/1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.

L'art. 2 del d.lgs n. 509/1994 ha, pertanto, attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti "alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2, comma 1). Così, i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, comma 4), si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, commi 1 e 3) ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).

Anzi, tale controllo si è rafforzato con modifiche alla legge di sistema (si vedano le leggi n. 122/2010 e n. 111/2011) e con leggi di settore che, per specifici aspetti, hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito oggettivo.

Dunque, se in passato poteva ritenersi che il fine della solidarietà all'interno della categoria fosse proprio ed esclusivo della stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele. La giurisprudenza costituzionale conforta tale assunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato "immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario" (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della "contribuzione obbligatoria" che non si tratta di finanziamento pubblico ma del "corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale".

Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare e promuovere l'autoorganizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l'equilibrio di un sistema previdenziale basato su una solidarietà endo-categoriale o comunanza d'interessi; l'appartenenza obbligatoria all'ente privatizzato non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla "...tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti", "purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)", e risulti al tempo stesso che tale previsione "assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico "che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso" (sentenza n. 20/1975; e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962).

La sentenza n. 15/1999 della Corte Cost. rammenta inoltre che "la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione" e che le Casse professionali sono sfuggite a questo processo di razionalizzazione organizzativa o fusioni ed incorporazioni in quanto "enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell'associazione o della fondazione".

Da ultimo, con la sentenza n. 7/2017 la Corte ha ribadito che la trasformazione delle Casse operata dal d.lgs n. 509/1994, "pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza". Peraltro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. stia alla base del portato normativo del d.lgs n. 509/1994, essendo stata ispirata la riforma dall'esigenza di "percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione "generalista" della previdenza".

Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della legge n. 335/1995 vada inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata I.N.P.S. sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".

La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.

Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacché viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.

Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra illustrata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine "versamento contributivo" senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione "ovvero".

Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti della Corte di Cassazione che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.

La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1, della legge n. 335/1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs n. 509/1994.

Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della più volte citata legge n. 335/1995 per come chiarita dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere considerata rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'I.N.P.S.

La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che la Corte di Cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n. 10396/2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova Gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si

aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato.

Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (si vedano la legge n. 228/2012 e la legge n. 232/2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di "...una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita" (Corte Cost. n. 259/2017).

A ciò si aggiunga che lo stesso appellato nella dichiarazione dei redditi della quale si discute non ha dichiarato la produzione di alcun altro tipo di reddito, di guisa che appare evidente che l'unica attività da egli svolta deve essere ricondotta proprio a quella professionale. Dunque, la sentenza impugnata, che ha disatteso i principi sopra enunciati, deve essere riformata.

Affermata l'infondatezza nel merito della prospettazione del ricorrente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione.

In linea generale la giurisprudenza si è attestata sulla posizione secondo la quale (si veda per tutte Cass. n. 27950/2018) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera manifestazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Infatti, trova applicazione al caso di specie la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del d.lgs n. 241/1997, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".

Pertanto, sotto tale profilo sembrerebbe fondata l'eccezione proposta dal professionista di modo che il primo atto interruttivo effettuato dall'Inps risulterebbe tardivo.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di affermare (si legga da ultimo in tale senso Cass. n. 6677/2019) che, in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).

Si ritiene, infatti, in linea generale, che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti

contributivi. Quindi, il diritto dell'ente previdenziale non sorge nel momento in cui il professionista si iscrive alla Gestione separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere – in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs n. 462/1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

Dunque resta valida la regola secondo cui "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. n. 10828/2015; Cass. n. 21026/2014).

Tuttavia, se si esclude, da un lato, il profilo dell'efficacia interruttiva della dichiarazione reddituale, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, non si può, dall'altro, ignorare la ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 c.c.).

Invero, le istruzioni del Modello Unico per le persone fisiche, approvate con appositi decreti ministeriali, ricollegano la compilazione di uno specifico quadro ad una determinata funzione (ad esempio il quadro RE per i redditi da attività libero professionale, il quadro RG per i redditi di impresa, il quadro RR per i redditi assoggettati a contribuzione).

[REDACTED]

In questo senso depone la giurisprudenza della Corte di legittimità intervenuta sul tema dell'IRAP (imposta alla quale numerosi professionisti ritenevano di non essere assoggettabili per carenza del presupposto impositivo, laddove la norma istitutiva prevedeva un automatico obbligo dichiarativo correlato alla percezione del reddito da attività libero professionale), con le quali la Corte ha evidenziato che incombe sul contribuente l'obbligo di denunciare il reddito anche ai fini IRAP (con la compilazione dell'apposito quadro), salva poi la scelta di versare l'imposta liquidata e chiederne il rimborso (anche in sede giudiziale laddove l'istanza di

rimborso non trovi accoglimento) o di non versare l'imposta ed attendere l'eventuale emissione della cartella di pagamento, per poi impugnarla dinanzi all'autorità giudiziaria per la contestazione del presupposto.

Da tanto discende che la scelta del singolo contribuente di non compilare un quadro della dichiarazione dei redditi si estrinseca nella violazione dell'obbligo dichiarativo e perciò integra un occultamento del reddito, poiché l'ordinamento appresta specifici rimedi per contestare la debenza delle imposte o dei contributi; rimedi tra i quali non è certamente prevista la mancata indicazione del reddito nello specifico quadro in cui esso deve essere riportato.

Pertanto, avendo la parte appellata omissa di compilare il quadro predetto, pur essendovi tenuta, si rientra in un'ipotesi riferibile alla norma di cui all'art. 2941 n. 8) citata (su cui si vedano tra le tante, Cass. n. 6677/2019; Cass. n. 19403/2019; Cass. n. 20420/2019; Cass. n. 20421/2019; Cass. n. 20570/2019), dunque il termine di prescrizione non risulta decorso per effetto della sospensione durata sino all'esito delle verifiche effettuate dall'Inps (momento che, in mancanza di contestazione, può individuarsi nella comunicazione inviata il 30.08.2017), così dovendosi respingere la relativa eccezione ed accogliersi sul punto l'appello dell'Inps ed anche qualsiasi questione in ordine alla illegittimità delle sanzioni, atteso che esse sono correlate ad una condotta omissiva del contribuente, tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'ente impositore.

Appare opportuno precisare, quanto alla sospensione della prescrizione, che già a partire dalla pronuncia delle SS.UU. n. 10531/2013 si è chiarito che, trattandosi di eccezione in senso lato, essa è rilevabile di ufficio ed è ammissibile anche in appello, dovendosi pertanto ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati in atti, come nel caso di specie, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili di ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (conforme in seguito, per tutte, Cass. n. 19567/2016).

Quanto osservato comporta il rigetto anche dell'ultima domanda, conseguendo le sanzioni alla illiceità della condotta riscontrata.

L'appello va, pertanto, accolto con la riforma dell'impugnata sentenza.

Per quanto concerne le spese del doppio grado di giudizio, vista la complessità della questione affrontata ed il rilievo che all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo la giurisprudenza di legittimità non si era ancora compiutamente pronunciata sul merito della questione, esse possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello principale rigetta la domanda proposta in data 26.01.2017.

Compensa le spese del grado.

Il Presidente estensore

D.ssa Anna Maria Beneduce